

BGer 6F_25/2024 vom 21. November 2024

Bundesgericht, 2024-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6F_25_2024

FR: TF 6F_25/2024 du 21 novembre 2024

IT: TF 6F_25/2024 del 21 novembre 2024

Erwägungen

E. 1.1

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF (DTF 149 III 93 consid. 1.1). La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 147 III 238 consid. 1.2.1 pag. 241; sentenza 6F_41/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 1 e rinvio).

E. 1.2

In concreto, la domanda di revisione, fondata sull'art. 121 lett. d LTF, è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione dell'istante è pacifica (DTF 149 III 93 consid. 1.2.2).

E. 2.1

L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Rimprovera al Tribunale federale di non avere considerato ch'ella aveva presentato il 18 dicembre 2023 alla Corte cantonale un'istanza con cui ha chiesto la sostituzione del difensore d'ufficio in applicazione dell' art. 134 cpv. 2 CPP , poi respinta con decisione della Presidente della CARP del 26 gennaio 2024.

E. 2.2

Giusta l'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. La svista implica un errore e consiste nel misconoscimento o nel travisamento di un fatto o di un documento. Deve riferirsi al contenuto stesso del fatto, rispettivamente alla sua percezione da parte del tribunale, non al suo apprezzamento giuridico (sentenza 4F_22/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 2.2 e rinvio). Un fatto, di cui è censurata l'omissione per svista, è rilevante quando la sentenza di cui è chiesta la revisione sarebbe stata diversa se esso fosse stato preso in considerazione (sentenza 4F_16/2022 del 25 novembre 2022 consid. 3.2 non pubblicato in DTF 149 III 93).

Il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF presuppone che il Tribunale federale poteva considerare nel suo giudizio i fatti in questione. In caso contrario, non sarebbe infatti data

una svista. È al riguardo determinante il tema che doveva essere giudicato nella sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_16/2022, citata, consid. 3.2 e riferimenti).

E. 2.3

La sentenza 6B_318/2024 del 24 settembre 2024 verteva sul ricorso della ricorrente contro il giudizio finale di condanna pronunciato dalla Corte cantonale. La questione della mancata sostituzione del difensore d'ufficio nella procedura d'appello non rientrava nei considerandi in diritto di tale giudizio e non era oggetto dell'impugnativa al Tribunale federale. La decisione del 26 gennaio 2024 di diniego della domanda di sostituzione del difensore d'ufficio non è in particolare stata contestualmente impugnata dalla ricorrente (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF) e non rientrava quindi nel tema della causa dinanzi al Tribunale federale. Non si tratta pertanto di un fatto di cui per svista il Tribunale federale non ha tenuto conto. Peraltro, se anche il Tribunale federale avesse omesso a torto di esaminare un'eventuale censura relativa alla mancata designazione di un nuovo difensore d'ufficio in sede di appello, che la ricorrente avrebbe dovuto sollevare in modo conforme al diritto processuale, non sarebbe comunque dato un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. d LTF. Una censura non costituisce in effetti un fatto rilevante ai sensi di questa disposizione, sicché l'omessa trattazione della critica non costituirebbe un motivo di revisione (sentenza 4F_22/2022, citata, consid. 2.2). La revisione non è infatti data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale, a torto, non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3).

E. 2.4

Per il resto, nella domanda di revisione l'istante ribadisce le sue argomentazioni ricorsuali, segnatamente per quanto concerne l'esistenza di un'inammissibile "reformatio in peius" da parte della Corte cantonale. Ricordato che il Tribunale federale si è espresso al riguardo al considerando n. 4.2 della contestata sentenza, quale rimedio giuridico straordinario la revisione non è destinata a permettere all'istante di ottenere dal Tribunale federale un nuovo esame completo di una sentenza che reputa errata (sentenza 4F_2/2023 del 16 agosto 2023 consid. 2).

E. 3

Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). In considerazione della situazione finanziaria dell'istante, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). Non si assegnano ripetibili alla controparte, non invitata ad esprimersi sul gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.